

Prot. N° 476/2026 int.
del 10/06/2026



TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA

PROTOCOLLO DI INTESTA TRA Il Tribunale Ordinario di Messina

e

la Procura della Repubblica di Messina

avente ad oggetto Linee guida per la gestione di corpi di reato depositati presso l'Ufficio e per l'esecuzione dei provvedimenti che dispongono sulla loro destinazione.

Premessa

L'obiettivo della revisione del flusso di lavorazione dei corpi di reato depositati presso l'Ufficio è quello di razionalizzare il procedimento, uniformando le prassi instauratesi presso le diverse U.U.O.O. coinvolte, al fine di ridurre i tempi di esecuzione dei provvedimenti, gestire la fase dell'incidente di esecuzione nel caso di mancato provvedimento sulla destinazione del reperto e razionalizzare l'alimentazione dei registri, nelle more della definizione dei recenti rilievi ispettivi. Nelle presenti linee-guida vengono formalizzate le competenze delle singole unità organizzative, la corretta gestione delle singole fasi di lavorazione e la codificazione procedimentale di situazioni ricorrenti.

CORPI DI REATO E REGISTRI INFORMATIZZATI (MOD.41 E MOD.42)

I corpi di reato sono le cose sulle quali o per mezzo delle quali è commesso il reato, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

I corpi di reato hanno una particolare rilevanza probatoria e per questo l'art.253 del c.p.p. prevede che l'autorità giudiziaria ne disponga il sequestro con decreto motivato.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che procede al sequestro deve redigere il verbale contenente l'elenco delle cose sequestrate con la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l'indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti. Se si tratta di cose deperibili l'autorità giudiziaria ne ordina l'alienazione o la distruzione.

Le cose sequestrate sono, di regola, affidate in custodia alla cancelleria (l'articolazione competente, presso il Tribunale di Messina, è l'U.O. Corpi di reato) e, se ciò non è possibile, si dispone che la custodia avvenga in luogo diverso.

Tutte le cose custodite presso la cancelleria sono iscritte nel registro corpi di reato (**mod.41**) che è diviso in due parti:

- nella prima parte sono registrati i **corpi di reato "ordinari"**, ossia privi di particolare valore;

28 87

- nella seconda parte sono annotati i soli **reperti “di valore”** tra i quali rientrano gli stupefacenti e tutte le sostanze psicotrope, le monete, i preziosi in genere e gli oggetti di valore scientifico, artistico, *etc.*

Le cose sequestrate affidate in custodia a terzi sono registrate nell'omonimo registro (**mod.42**), per consentire il controllo dei beni in sequestro non conservati in cancelleria e ciò in considerazione delle conseguenze dannose per l'Erario (pagamento indennità di custodia) in caso di mancata adozione del provvedimento di destinazione.

ISCRIZIONE A SICP DI CORPI DI REATO

Tutti i corpi di reato di qualsiasi natura devono essere iscritti a SICP previa attribuzione di un numero progressivo, da distinguersi in ragione della modalità di custodia del corpo di reato e, quindi, del registro (Mod. 41/Mod. 42) su cui vengono iscritti e su cui devono essere compiuti i successivi annotamenti conseguenti ai provvedimenti di destinazione, fino alla definitiva eliminazione, al termine del *ciclo* di lavorazione, che culmina con la restituzione all'avente diritto o, più comunemente, con la confisca e la distruzione o la vendita.

L'iscrizione a SICP dei corpi di reato da depositare presso l'Ufficio (UCR), effettuata sul mod.41, viene sempre curata dalla segreteria del P.M. in sede.

Prima del deposito del reperto da parte della P.G., quest'ultima verifica il corretto inserimento in SICP -da parte della segreteria del PM- dei dati relativi al corpo di reato. In particolare, è necessario che ciascun reperto sia inserito separatamente, verificando il corretto collegamento del reperto all'indagato/imputato, specie nei casi di presenza di correi, evitando le registrazioni “cumulative”, soprattutto tra reperti eterogenei.

Ai fini della registrazione su SICP l'Ufficio Corpi di reato verifica che il “*reperto*” sia già inserito nella sezione “*oggetti/cose seq.*”, in stato “*sottoposto*”.

Al fine di gestire agevolmente la ricezione dei reperti e, soprattutto, il successivo trasporto degli stessi presso i locali di custodia interni al Palazzo di giustizia l'accesso delle Forze dell'Ordine per il deposito dei reperti avviene, in giorni ed orari preventivamente concordati con L'Ufficio corpi di reato del Tribunale di Messina.

VERIFICA DELLA CORRETTA FORMAZIONE DEI PLICHI

I corpi di reato affluiscono all'Ufficio corpi di reato all'interno di un plico, preventivamente formato dalla PG operante. Ad ogni plico deve corrispondere un numero di registro (mod.41) Per la formazione dei plichi da depositare presso l'Ufficio occorre seguire le seguenti indicazioni:

1. i plichi devono essere sigillati e, nel caso in cui vi sia dubbio sulla integrità del plico, occorre procedere alla verifica alla presenza del PM;
2. ciascun plico dovrà contenere sempre e solo un reperto, anche qualora le cose sequestrate riferibili ad un procedimento siano molteplici. In via esemplificativa, pertanto, dovrà essere formato un plico per ciascuna tipologia di reperto e per ciascun indagato le cose sequestrate afferenti ad uno stesso procedimento vanno confezionate separatamente per indagato (in presenza di una pluralità di soggetti) e per tipologia;
3. ferma l'identità dell'indagato, cose sequestrate della stessa specie (es. solo stupefacente, solo coltelli, solo telefonini, *etc.*) possono essere inserite nello stesso plico e, dunque, iscritte sotto lo stesso numero, mentre è opportuno l'inserimento in plico differente e, dunque, l'iscrizione con numero autonomo, allorché la cosa sequestrata rilevi per una qualche sua individualità (ad es. stupefacente, bilancino *etc.*, in considerazione della diversa modalità di eliminazione);

4. vanno sempre confezionati in plico separato:
 - a. le sostanze stupefacenti, eventualmente unitamente ad oggetti con tracce di droga. In ordine al limite quantitativo si richiama espressamente quanto previsto dal **Protocollo di Intesa per la disciplina della destinazione della sostanza stupefacente all'Ufficio corpi di reato e la loro distruzione**¹ sottoscritto in data 13/05/2024 dal Tribunale di Messina e dalla Procura della Repubblica di Messina, cui ad ogni buon fine si rinvia;
 - b. le armi, sempre prive di munizioni e messe in sicurezza. Le munizioni restano depositate presso la PG operante o inviate alla direzione di artiglieria per la conservazione/distruzione. Sono equiparati alle armi i coltelli a serramanico, machete e simili;
 - c. i valori, per il deposito dei quali è preventivamente richiesto verbale di verifica da parte del PM. Per la qualificazione di un reperto come “di valore” l'Ufficio si attiene alla descrizione riportata sul plico dalla PG operante e, in caso di dubbio, si ritiene che il reperto sia di valore e si richiede verbale di verifica;
5. sul plico deve essere apposta, a cura della PG, un'etichetta riportante:
 - a. identificazione dell'Autorità che ha eseguito il sequestro;
 - b. generalità del soggetto a carico del quale è stato eseguito il sequestro;
 - c. dati del procedimento e, segnatamente, il numero del registro delle notizie di reato ed il nominativo del PM;
 - d. descrizione del reperto;
6. di regola, i documenti (comprese carte d'identità e patenti di guida) non vanno depositati presso l'Ufficio corpi di reato, ma allegati al fascicolo. Nel caso di sequestro di ingente quantità di documentazione i reperti restano custoditi presso i depositi della P.G. operante, fatta salva la residuale ipotesi in cui il PM e/o il Giudice, con provvedimento motivato, ne dispongano il deposito presso l'Ufficio, previa verifica di fattibilità (disponibilità e adeguatezza degli spazi a disposizione);
7. le somme di denaro non devono essere depositate presso l'ufficio corpi di reato, ma affluiscono al Fondo Unico Giustizia, ai sensi della normativa vigente. Vengono, invece, depositate presso l'ufficio le banconote inservibili (es. banconote bruciate); per esse, all'esito del giudizio è, di regola, disposta la confisca con distruzione come per i reperti ordinari. In caso di banconote di cui si sospetti la falsità è prevista una specifica procedura di verifica da parte della Banca d'Italia, all'esito della quale le banconote vere affluiscono al FUG, mentre quelle false vengono “trasferite” alla medesima Banca d'Italia dalla PG operante ovvero dall'Ufficio;
8. i plichi contenenti oggetti preziosi e di valore, i plichi sono sigillati direttamente dalla Polizia Giudiziaria, previa redazione di un apposito elenco accompagnato da foto.
9. per i plichi contenenti pistole, fucili e qualsiasi arma da fuoco dovrà, inoltre, essere depositata una dichiarazione di avvenuta, precedente, messa in sicurezza dell'arma ossia che la stessa risulta scarica;
10. presso il servizio corpi di reato potranno essere depositati soltanto corpi di reato riferibili a procedimenti in gestione o a procedimenti in relazione ai quali sia pendente giudizio di impugnazione;
11. per i corpi di reato riferibili a procedimenti definiti con sentenza irrevocabile o con decreto di archiviazione, la PG operante dovrà chiedere all'AG titolare del procedimento un provvedimento di destinazione definitiva del corpo di reato in oggetto.

SOSTANZE STUPEFACENTI. CAMPIONATURA, PRESA IN CARICO, CONSERVAZIONE E CUSTODIA

Si richiama, sul punto, il protocollo di intesa fra il Tribunale di Messina e la Procura della Repubblica di Messina, sottoscritto in data 13/05/2024, per la disciplina della destinazione della sostanza stupefacente all'Ufficio corpi di reato e la loro distruzione¹ cui si rinvia.

In forza di tale protocollo è possibile il deposito presso l'UCR soltanto ed esclusivamente di un campione della sostanza stupefacente oggetto di sequestro nella quantità determinata nel già menzionato protocollo; eventuali quantità ulteriori rispetto a quelle determinate dovranno essere distrutte da parte della PG operante, in conformità al disposto dell'art. 87 comma 2 del d.P.R. 309/1990.

REPERTI RELATIVI A PROCEDIMENTI CONTRO IGNOTI

L'art. 260 c. 3-ter c.p.p. stabilisce che *nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.*

Ne discende che in tutti i casi di sequestro di reperti relativi a procedimenti contro ignoti, i corpi di reato non potranno essere conferiti all'UCR, ma resteranno nella disponibilità della PG operante che curerà autonomamente la distruzione trascorso il termine stabilito dalla legge.

RIMOZIONE DEI SIGILLI

Ai sensi dell'art. 261 c.p.p., *“L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione”*.

Nel caso in cui si renda necessaria l'apertura di un plico sigillato contenente più oggetti, ad esempio al fine di estrarne uno che debba essere restituito, l'Ufficio chiede al giudice che ha emesso il provvedimento ovvero al Presidente della sezione penale la disponibilità a compiere l'operazione di rimozione dei sigilli con l'assistenza di un addetto all'Ufficio. Delle operazioni compiute viene redatto apposito verbale.

REDAZIONE ANNUALE DELLA RASSEGNA DELLE ISCRIZIONI PENDENTI E DELLE STATISTICHE

L'Ufficio corpi di reato provvede alla redazione annuale della rassegna numerica dei reperti pendenti, distinti tra ordinari e di valore. La pendenza, estratta dai registri, deve, altresì, dare conto dei beni per i quali il provvedimento di destinazione sia già stato adottato (e dunque necessitino della sola esecuzione del provvedimento) e di quelli per i quali detta adozione non sia ancora intervenuta (circolare Direzione Affari penali, Ufficio 1, del 18/10/1989) ed alla trasmissione della stessa al capo dell'Ufficio al fine di consentire allo stesso l'esercizio del potere/dovere di vigilanza sulla tenuta del registro (art. 5 D.M. citato) e sulla efficienza e regolarità del servizio (v. circ. min. Min. G.G., Dir. Gen. AA.CC. e LL.PP. n. 12/1997 del 17.12.1997).

La rassegna numerica, con le precisazioni di cui sopra, sarà inviata, entro il 31 gennaio, unitamente ad una relazione di sintesi relativa all'attività posta in essere dall'Ufficio corpi di reato nel corso dell'anno precedente, comprensiva di un prospetto relativo alla movimentazione dei reperti, al capo dell'ufficio ed al dirigente amministrativo; copia della rassegna verrà inoltrata ai direttori di area penale.

L'Ufficio corpi di reato provvede, altresì, all'adempimento statistico periodico relativo al monitoraggio annuale delle cose sequestrate (circolare DG STAT/DG Giustizia Civile del 9/3/2011 n. 2424U del 9/3/2011).

RICOGNIZIONE MATERIALE

In fase di redazione annuale delle pendenze l'Ufficio procede anche alla ricognizione materiale dei reperti depositati presso i magazzini, dandone atto nella relazione indirizzata al capo dell'ufficio ed al dirigente amministrativo.

FLUSSO DEI DATI RELATIVI AI CORPI DI REATO SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE FINO ALLA FASE DECISIONALE DEL PROCEDIMENTO

In generale, è necessario curare la costante verifica del corretto inserimento e della corretta associazione dei reperti, singolarmente considerati, all'indagato/imputato. Sovente si verifica l'ipotesi in cui nell'ambito dello stesso procedimento siano coinvolti più indagati o imputati e/o che nello stesso fascicolo con più indagati o imputati siano presenti più reperti che sono stati oggetto di sequestro. La corretta associazione dei reperti è ancora più necessaria in questo caso attesa la necessità di individuare correttamente il soggetto cui il reperto è stato sequestrato e ciò sia in funzione della successiva movimentazione del reperto sia in funzione della corretta imputazione delle spese (eventuali) occorse (es. custodia onerosa).

Ciò anche in tutti i casi in cui vengano generati fascicoli per separazione, stralcio o qualsiasi altro evento che determini la creazione di un fascicolo autonomo per uno o più indagati/imputati. Tale passaggio appare rilevante soprattutto in funzione della gestione del reperto nella fase di eliminazione, atteso che il reperto presente in più fascicoli ingenera difficoltà di individuazione del soggetto cui è collegato e, comunque, quando esso viene individuato il reperto eliminato in un fascicolo rimarrebbe pendente in tutti gli altri fascicoli nei quali è stato ribaltato.

In tutti i casi sopra descritti, ed ove ciò non sia già avvenuto, l'Autorità giudiziaria competente per la fase processuale disporrà le annotazioni del caso affinché si proceda alla corretta associazione dei reperti agli imputati, altresì indicando l'Ufficio (Procura della repubblica, dibattimento -I o II grado-) tenuto a procedere alle necessarie annotazioni.

FLUSSO DEI DATI DEL PROCEDIMENTO PER L'ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO SU CORPI DI REATO

In generale, l'Ufficio corpi di reato (UCR) riceve, registra -ai fini della presa in carico- e custodisce i corpi di reato (ordinari e di valore) tenendoli a disposizione dell'A.G., esegue i provvedimenti di destinazione definitiva dei reperti custoditi (restituzione, confisca, vendita o distruzione). La vendita è eseguita a cura della cancelleria o a mezzo degli Istituti di Vendita Giudiziari (I.V.G. art. 13 disposiz. regolamentari c.p.p.) ovvero ai sensi dell'art. 86 norme di attuazione c.p.p. *...ad istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli artt. 534 bis e 591 bis c.p.c., con le modalità ivi previste, in quanto compatibili* (cfr. Circolare 6/2/24 del Dipartimento Affari di Giustizia (rif. Prot. DAG n. 256215E del 21/12/2023⁴).

Si riporta, di seguito, il *work-flow*, di competenza delle cancellerie dell'UCR e dell'Ufficio GE in considerazione delle diverse casistiche relative alle modalità di destinazione del bene (opportunamente richiamando anche protocollo di intesa fra il Tribunale di Messina e la Procura della Repubblica di Messina, sottoscritto in data 07/03/2018 "*SICP - Istanze de Libertate*"² nonché D.S. Dirigenziale del 60/23 del 12/9/23³).

**IPOTESI 1:
RESTITUZIONE DEL
BENE**

1.1 Il giudice dispone la restituzione del bene

In questa ipotesi,

- A. il cancelliere/assistente del giudice che ha emesso il provvedimento ovvero il funzionario che attesta l'irrevocabilità/definitività del provvedimento (in I grado o dopo i giudizi di gravame):
- notifica all'interessato il provvedimento che dispone la restituzione del bene;
 - trasmette copia del provvedimento di restituzione, del verbale di sequestro e della notifica all'Ufficio corpi di reato;
- B. l'Ufficio corpi di reato:
- acquisisce la documentazione relativa alla restituzione del reperto;
 - comunica il provvedimento di restituzione alla PG operante, cui viene consegnato il reperto, che ne cura la restituzione facendo pervenire tempestivamente verbale delle operazioni;
 - aggiorna a SICP lo stato del bene in custodia, eliminando il reperto dalla pendenza nei registri e dal magazzino dal momento della consegna alla PG.

1.2 Avente diritto alla restituzione ignoto o irreperibile, mancato ritiro dei beni (art. 151, commi 1 e 7 T.U. spese di giustizia)

In caso di avente diritto alla restituzione ignoto o irreperibile ovvero in caso di mancato ritiro del bene restituito ovvero di rifiuto, acquisita l'annotazione di servizio da cui risulti l'irreperibilità o il rifiuto dell'avente diritto, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento e/o il funzionario che attesta l'irrevocabilità/definitività del provvedimento segnala al Giudice l'opportunità di adottare ulteriore provvedimento, di destinazione per la vendita o la distruzione (quest'ultima anche, eventualmente, per il caso di mancata vendita), notiziando contestualmente l'UCR.

Il provvedimento sollecitato, se il bene è correttamente iscritto a Mod. 41 o mod. 42, vie trasmesso all'UCR per l'esecuzione. Qualora il bene non sia stato preventivamente e correttamente iscritto a Mod. 41 o Mod. 42, il provvedimento viene trasmesso alla PG operante per l'esecuzione di quanto ivi previsto dal Giudice.

Con riferimento c.d. «*Corpi di reato di valore*» costituiti da preziosi si precisa che, in ogni caso, occorre conseguire il controvalore in denaro da conferire allo Stato attraverso la vendita degli stessi, non potendosi in alcun modo ritenere tali oggetti alla stessa stregua dei c.d. "valori" (costituiti da titoli di credito o titoli del debito pubblico o

	azioni, obbligazione, etc.) di cui all'art. 154, III co., DPR 115/2002
1.3 Casi particolari di restituzione: armi	In presenza di provvedimento giurisdizionale che dispone la restituzione e/o la restituzione dell'arma, l'UCR invita la PG operante a ritirare il reperto al fine di procedere alla restituzione all'avente diritto. In funzione di ciò si precisa che ai fini della restituzione di armi è necessaria l'esibizione, da parte dell'interessato, oltre che del documento di identità, della licenza di valido porto d'armi. Nel caso in cui non si sia in possesso della già menzionata licenza, perché scaduta, l'avente diritto potrà ritirare l'arma accompagnato da una terza persona di fiducia, purché munita di valido porto d'armi e documento d'identità, solo nell'ipotesi di armi per uso caccia, sportivo o scenico. Nel caso in cui l'avente diritto alla restituzione non abbia la possibilità di farsi accompagnare da altra persona con le modalità sopra descritte, ovvero trattasi di armi non da caccia o sportive (quindi armi comuni da sparo per uso difesa personale quali le pistole o i revolver), questi dovrà munirsi di apposito nulla osta al trasporto che viene rilasciato dall'Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale - Sezione Armi ed Esplosivi - presso la Questura, previa esibizione del provvedimento del Giudice di dissequestro e restituzione
IPOTESI 2: CONFISCA DEL BENE	
2.1 Il giudice dispone la confisca e la vendita di un corpo di reato	<u>Nell'ipotesi di confisca e vendita di un corpo di reato</u> - <u>il cancelliere/assistente del giudice</u> che ha emesso il provvedimento, <u>ovvero il funzionario che attesta l'irrevocabilità/definitività del provvedimento</u> (in I grado o dopo i giudizi di gravame), <u>trasmette</u> via <i>e-mail</i> all'Ufficio corpi di reato copia del provvedimento, nonché copia del verbale di sequestro; - <u>l'Ufficio corpi di reato</u>: a) <u>acquisisce</u> la documentazione relativa al reperto; b) <u>forma</u> progressivamente <u>l'elenco dei reperti da vendere</u>; c) <u>trasmette all'IVG</u>, tramite PEC, <u>detto elenco con richiesta di stima e fissazione di eventuale asta cumulativa</u> anche telematica; d) nel caso di stima negativa di alcuno dei reperti ordinari, viene richiesto al giudice ulteriore provvedimento e si procede alla distruzione (anche cumulativa), salvo già non disposto nel provvedimento originario;

	e) <u>in caso di stima positiva</u>, trasmette all'UNEP e per conoscenza al PM, sempre tramite PEC, l'avviso d'asta per le pubblicazioni previste dalla legge. <u>In caso di vendita a seguito di confisca è prevista l'affissione del bando per almeno tre giorni all'albo del Tribunale o per dieci giorni per il caso di vendita di beni restituiti mai ritirati;</u> f) acquisisce la documentazione di avvenuta vendita e trasmette ad Equitalia Giustizia il modello E per la devoluzione della risorsa a FUG; g) nel caso di invenduto, viene richiesto al giudice ulteriore provvedimento per la vendita con ribasso graduale (es: valori) o per la distruzione (reperti ordinari); h) aggiorna a SICP lo stato del bene in custodia (come venduto) e della risorsa FUG (n.b.: la risorsa FUG viene registrata in un unico procedimento che è di regola quello del primo reperto in elenco iscritto a SICP); i) elimina il reperto dalla pendenza nei registri e dal magazzino.
Casi particolari: 1) immobili (intero o quota)	La vendita dei beni confiscati nei processi penali, fuori dai casi previsti dal Codice Antimafia può essere delegata ai professionisti esterni o all'Istituto vendite giudiziarie come avviene nel processo civile. Questa l'interpretazione del mutato quadro normativo all'indomani della Riforma Cartabia, fornito dal Ministero della Giustizia con la Circolare 6 febbraio 2024. Ed infatti, in base al disposto dell'<u>art. 86 disp.att. c.p.p.</u>, riformulato dal <u>D.lgs. 150/2022</u>, si rendono applicabili anche in sede penale secondo il Ministero, le più agevoli e moderne modalità di vendita previste dal codice di procedura civile (<u>art. 534 bis e 591 bis c.p.c.</u>), che consentono alle cancellerie di procedere direttamente alla vendita dei beni confiscati o di delegarla a professionisti esterni.
2) confisca per equivalente	Per il caso della confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o non specificamente individuati dal giudice con il provvedimento di confisca, il comma 1 bis dell'<u>art. 86 disp.att. c.p.p.</u> prevede che l'esecuzione avvenga secondo le modalità proprie delle ene pene pecuniarie, atteso che le disposizioni operative in materia di Fondo Unico Giustizia restano inoperanti, per far spazio alle disposizioni in materia di esecuzione delle pene pecuniarie: in questi casi dunque, in applicazione degli artt. 660 c.p.p. e 181 bis disp.att. c.p.p. e del decreto ministeriale 28 giugno 2023, con l'emissione dell'ordine di esecuzione e dell'intimazione di pagamento, di competenza del P.M., il pagamento della somma dovuta confluirà nell'apposito capitolo di entrata del bilancio di previsione, istituito allo scopo.

	Le somme di denaro e agli altri valori oggetto di confisca non per equivalente o i proventi dei beni confiscati confluiscono nel Fondo unico di Giustizia, gestito da Equitalia.
2.2 Il giudice dispone la confisca e distruzione di un corpo di reato	Nell'ipotesi di confisca e distruzione di un corpo di reato: - <u>il cancelliere/assistente del giudice che ha emesso il provvedimento ovvero il funzionario che attesta l'irrevocabilità/definitività del provvedimento</u> (in I grado o dopo i giudizi di gravame): - trasmette via <i>e-mail</i> all'Ufficio corpi di reato copia del provvedimento, nonché copia del verbale di sequestro; - se la distruzione è posta a carico della P.G., trasmette copia del provvedimento a quest'ultima; - <u>l'Ufficio corpi di reato:</u> - acquisisce il provvedimento di destinazione e tutta la necessaria documentazione ad integrazione del sottofascicolo; - di norma, l'ufficio procede allo smaltimento tramite restituzione dei reperti alla P.G. operante che ha eseguito il sequestro. In tale ipotesi la distruzione viene operata dalla P.G. e, pertanto, il reperto viene consegnato alla stessa, che ne cura la distruzione, facendo poi pervenire verbale delle operazioni compiute. Dal momento della consegna del reperto alla P.G., attestato da verbale, il reperto può essere eliminato dalla pendenza nei registri e dal magazzino; - in via residuale, nell'ipotesi in cui la P.G. non proceda al ritiro dei C.R. da avviare alla distruzione per ragioni organizzative e/o logistiche, l'Ufficio inserisce i reperti in un elenco di beni da avviare, con cadenza periodica, a distruzione; - a tal fine organizza le operazioni di trasporto con la collaborazione dei CC "Tribunale" e fissa appuntamento c/o gli enti incaricati della distruzione che, di norma, allo stato sono: • Acciaierie di Sicilia (Catania) per i reperti ordinari; • Direzione Artiglieria Esercito-sezione rifornimenti e mantenimento- di Palermo per le armi; • Acciaierie di Sicilia (Catania) per lo stupefacente⁵. All'esito, l'Ufficio corpi di reato: - acquisisce tramite la P.G. il verbale di avvenuta distruzione; - aggiorna sul SICP lo stato del bene in custodia;

	- elimina il reperto dalla pendenza nei registri e dal magazzino.
2.3 Casi particolari di distruzione: stupefacente	La distruzione della sostanza stupefacente è compiuta da struttura individuata dalla <u>polizia giudiziaria incaricata del trasporto</u> e del regolare svolgimento delle relative operazioni. L'Ufficio avvia alla distruzione lo stupefacente anche nel caso in cui il provvedimento disponga la sola confisca. Si richiama quanto già osservato in tema di conservazione della sostanza stupefacente curando la pedissequa applicazione dell'art. 87 comma 2 del d.P.R. 309/1990. Si richiama, inoltre, il protocollo di intesa fra il Tribunale di Messina e la Procura della Repubblica di Messina, sottoscritto in data 13/05/2024, per la disciplina della destinazione della sostanza stupefacente all'Ufficio corpi di reato e la loro distruzione¹ cui ad ogni buon fine si rinvia.
2.4 Casi particolari di distruzione: armi	In caso di provvedimento che dispone per le armi: - la confisca; - la confisca e la distruzione; - la confisca con versamento alla Direzione di artiglieria L'Ufficio corpi di reato è autorizzato a dare direttamente corso all'eliminazione dei reperti (di regola) mediante consegna alla Direzione di artiglieria territorialmente competente (<u>ex art. 6 comma 4 Legge 152/75</u>) c/o Esercito-sezione rifornimenti e mantenimento (SERIMANT)-Palermo.
Ipotesi 3: il provvedimento che definisce il giudizio nulla dispone del corpo di reato	Il provvedimento che definisce il giudizio nulla dispone sulla destinazione del corpo di reato; le modalità di lavoro degli Uffici del Tribunale variano in considerazione della diversa tipologia del provvedimento definitivo: sentenza irrevocabile o decreto di archiviazione:
3.1. Il provvedimento definitivo è una sentenza irrevocabile	<u>Il funzionario che attesta l'irrevocabilità/definitività del provvedimento</u> (in I grado o dopo i giudizi di gravame): - inoltra alla Procura segnalazione per eventuale attivazione di incidente di esecuzione; - una volta ricevuta la comunicazione dell'attivazione della procedura di incidente di esecuzione da parte del PM, il funzionario avrà cura di trasmettere il fascicolo processuale all'Ufficio GE per il seguito. L'Ufficio GE trasmette gli atti all'Ufficio corpi di reato per l'esecuzione del provvedimento di destinazione, previa notifica dell'avviso di restituzione, ove disposta.

3.2 Il provvedimento definitorio è un decreto di archiviazione	Un'ipotesi particolare, pure frequente, riguarda il caso di definizione del procedimento con decreto di archiviazione che nulla dispone in ordine al corpo di reato. In questo caso <u>la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento</u> sottopone il fascicolo al magistrato per l'eventuale emissione del provvedimento di destinazione e provvede, poi, come già previsto, a seconda della disposizione sul bene.
Rapporti con il pubblico	In nessun caso l'UCR ha rapporti con il pubblico atteso che esso opera soltanto in esecuzione di provvedimenti dell'A.G. avvalendosi della collaborazione della P.G. operante.

Documentazione:

- 1) protocollo di intesa fra il Tribunale di Messina e la Procura della Repubblica di Messina, sottoscritto in data 13/05/2024, per la "disciplina della destinazione della sostanza stupefacente all'Ufficio corpi di reato e la loro distruzione";
- 2) protocollo di intesa fra il Tribunale di Messina e la Procura della Repubblica di Messina, sottoscritto in data 07/03/2018 "SICP - Istanze de Libertate";
- 3) D.S. Dirigente del Tribunale di Messina n. 60-23 del 12.9.23;
- 4) Circolare 6/2/24 del Dipartimento Affari di Giustizia (rif. Prot. DAG n. 256215E del 21/12/2023;
- 5) D.M. 19/7/1985 "Modalità tecniche per la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope" ai sensi dell'art. 3 21/6/1985, n. 297

Messina 10 giugno 2026
 Il Procuratore della Repubblica
 Antonio Di Cuolo

La Presidente del
 Tribunale
 J. J. J.